



AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI
Settore affari generali e procedimenti elettorali

Alle	Direttrici / Ai Direttori di dipartimento e delle scuole di specializzazione del: Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOEMI) Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) Dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
Alle/Ai	Responsabili amministrativi del DIMI, DINOEMI, DISC e DISSAL
e, p.c. Al	Preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Alla	Direttrice generale
Alla	Dirigente dell'Area personale
Al	Dirigente dell'Area ICT
Alla	Dirigente dell'Area per le strutture fondamentali
Alla	Capo Servizio coordinamento amministrativo delle scuole e dei dipartimenti di scienze mediche e farmaceutiche

Oggetto: Elezioni dei direttori e delle direttrici delle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate a laureati e laureate in medicina e chirurgia – mandato fino al 31.10.2029.

Premessa

Con riferimento all'oggetto, le SS.LL. sono pregate di dare disposizioni al fine dell'indizione e dello svolgimento, entro il mese di settembre p.v., delle elezioni per la direzione delle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate a laureati e laureate in medicina e chirurgia attive per l'anno accademico 2026/2027 e il cui responsabile è in scadenza il 31 ottobre 2026 (cfr. [riepilogo direttori/trici in carica](#), pubblicato sul sito *web* di Ateneo alla pagina [Elezioni Direttori Scuole di specializzazione di area sanitaria](#)).

I nuovi/le nuove direttori/trici rimarranno in carica fino al 31.10.2029.

Si precisa che quando in questa nota, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del [regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni](#), l'indizione delle elezioni in argomento è di competenza dei decani delle scuole di specializzazione, tuttavia, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo regolamento, *"il decano, in caso di impedimento, può delegare un professore elettore per l'indizione e lo svolgimento delle procedure elettorali"*.

Si evidenzia, in particolare, che i rispettivi decani dovranno indire le elezioni per la direzione di n. 40 scuole di specializzazione suddivise come di seguito evidenziato:

- DIMI: n. 13 scuole su n. 15 (non in scadenza le direttrici delle scuole di specializzazione in scienza dell'alimentazione e in farmacologia e tossicologia clinica)
- DINOGMI: n. 9 scuole su n. 10 (non in scadenza il direttore della scuola di specializzazione in pediatria)
- DISC: n. 11 scuole su n. 11
- DISSAL: n. 7 scuole su n. 8 (non in scadenza il direttore della scuola di specializzazione in medicina legale)

Modalità di svolgimento delle votazioni

Si ricorda che l'Ateneo ha implementato un sistema interno per lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica.

Per procedere con le votazioni telematiche è necessario che le SS.LL. individuino i componenti della commissione del seggio virtuale (ai sensi dell'art. 20, comma 1, del [Regolamento generale di Ateneo \(RGA\)](#), il seggio è composto da almeno tre componenti, docenti e/o tecnici-amministrativi, tra cui sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario e di norma è altresì nominato almeno un componente supplente per ogni seggio), compresi coloro che assumeranno i ruoli di "amministratore" e "commissario".

Si segnala, inoltre, che i suddetti ruoli di "amministratore" e "commissario" possono essere attribuiti anche a soggetti non nominati componenti di seggio.

La piattaforma di voto è disponibile all'indirizzo <https://elezioni.unige.it>

Il "[Manuale Amministratore](#)" e il "[Manuale Commissione](#)" per l'utilizzo della suddetta piattaforma sono consultabili alla [pagina dedicata](#) alle votazioni in argomento del sito web di Ateneo contenente i relativi modelli per la modalità telematica.

In caso di votazioni tradizionali è necessario che le SS.LL. individuino i componenti della commissione del seggio fisico (ai sensi del già richiamato art. 20, comma 1, del RGA), che verrà costituito nei giorni stabiliti per la votazione.

Validità delle votazioni e quorum per elezione

Le votazioni sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del [Regolamento per la formazione specialistica medica](#), il direttore è eletto dal consiglio della scuola al suo interno tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione e appartenente alla sede amministrativa cui fa capo la scuola stessa, a maggioranza semplice (maggioranza dei votanti), resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta, come previsto dall'art. 61 dello Statuto.

Formazione degli elettorati e incompatibilità

L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio della scuola di specializzazione, ovvero:

- a) i docenti, compresi i professori a contratto, che prestano attività didattica nella scuola di specializzazione per l'a.a. in corso, secondo quanto deliberato dal competente consiglio di dipartimento (non fanno invece parte del consiglio della scuola di specializzazione i

docenti di altra scuola di specializzazione, titolari di insegnamenti mutuati). I professori a contratto, tuttavia, concorrono all'elettorato attivo ciascuno con voto pesato al trenta per cento;

b) i rappresentanti degli specializzandi in carica alla data di votazione.

L'elettorato passivo compete ai professori ordinari di ruolo, componenti del consiglio della scuola di specializzazione alla data della votazione e per i quali sia stato deliberato l'affidamento di attività didattiche da svolgere nella scuola di specializzazione per l'a.a. in corso, che:

- assicurino la presenza in servizio fino al 31.10.2029 prima del collocamento a riposo;
- appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di Specializzazione (art. 49, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni);
- appartengano alla sede amministrativa a cui fa capo la scuola stessa;
- svolgano attività didattiche nella scuola di specializzazione anche nell'a.a. decorrente dall'inizio del mandato, vale a dire dall'1.11.2026.

Secondo quanto disposto dal [Regolamento per la formazione specialistica medica](#) (cfr. art. 4), si evidenzia inoltre che:

- nel caso di motivato impedimento di tutti i professori ordinari eleggibili, da formularsi per iscritto in tempo utile per la formalizzazione degli elettorati definitivi, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati (comma 1);
- nel caso in cui nel consiglio della scuola di specializzazione di area sanitaria sia presente un solo professore ordinario eleggibile, le votazioni devono comunque svolgersi attribuendo l'elettorato passivo all'unico professore ordinario di ruolo eleggibile, il quale sarà nominato in caso di votazione valida (raggiungimento del *quorum* strutturale e di quello funzionale). Nel caso vi siano più settori scientifico-disciplinari di riferimento, il direttore è scelto fra i professori di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari dello specifico ambito di specializzazione della scuola appartenente alla sede stessa (comma 1);
- la carica di direttore può essere ricoperta per una sola scuola di specializzazione riservata a laureati in medicina e chirurgia (comma 5).

I professori a tempo definito, eventualmente eletti, che intendano accettare la nomina, dovranno optare per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali (cfr. art. 22, comma 2, lettera a), del [Regolamento Generale di Ateneo](#). Per quanto attiene agli altri casi di incompatibilità, si rinvia all'art. 60 dello Statuto.

Elezioni per scuole di specializzazione di nuova istituzione

Nel caso di una scuola di specializzazione di nuova attivazione dall'a.a. in corso:

- il coordinatore del comitato ordinatore o in sua assenza il decano della scuola di specializzazione svolgerà prima le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nella relativa scuola di specializzazione non appena accertati i dati degli iscritti;

- entro un mese dalla nomina della rappresentanza degli specializzandi eletta a far parte del consiglio stesso della scuola, il decano indirà le elezioni del primo direttore (art. 49, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

Modulistica per lo svolgimento delle votazioni

Per lo svolgimento dei procedimenti elettorali in argomento, sono stati predisposti appositi modelli (decreto di indizione, elettorati, verbale di seggio, registro per la firma dei votanti, scheda elettorale) in due differenti versioni in base alla modalità di svolgimento delle elezioni scelta dalle SS.LL.

Tali modelli sono disponibili nel sito web di Ateneo, nella sezione Elezioni - alla voce "[Elezioni Direttori Scuole di specializzazione di area sanitaria](#)".

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione e la disponibilità che vorranno assicurare, si porgono i più cordiali saluti.

IL RETTORE